COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

18.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIAGGI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Prestazioni integrative di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini (2000) 171

PRESIDENTE 171, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181

ALINI 172, 174

BORRA 173, 176

CIANCA 172, 176, 179

PAZZAGLIA 177

PISICCHIO, *Relatore* 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181

POLOTTI 173, 179

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . 171, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181

Votazione segreta:

PRESIDENTE 181

La seduta comincia alle 9,50.

MANCINI VINCENZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Prestazioni integrative di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili e affini (2000).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge. Prestazioni integrative di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili e affini.

Informo gli onorevoli colleghi che sul *Bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari* è stato pubblicato il parere della V Commissione bilancio sul disegno di legge n. 2.000, oggi al nostro esame in sede legislativa, e sulle proposte di legge Benocci n. 699 e Boiardi n. 1499, per le quali la nostra Commissione ha richiesto il passaggio in sede legislativa. Do lettura del parere della V Commissione: « Su proposta del deputato Di Lisa, che sostituisce il relatore Corà, e dopo un intervento del sottosegretario Fada (il quale prospetta la necessità di introdurre un emendamento all'ultimo alinea della lettera *b*) dell'articolo 4 del disegno di legge), la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul disegno di legge n. 2.000. La Commissione delibera, altresì, di estendere tale parere favorevole anche alle proposte di legge nn. 699 e 1499, che trattano materia analoga a quella considerata nella iniziativa legislativa governativa, solo se ricomprese entro i limiti di spesa e le indicazioni di copertura previsti nel richiamato disegno di legge n. 2.000 ».

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo ha interesse a che il disegno di legge n. 2.000 venga approvato al più presto, dato che è trascorso ormai un anno da quando - nel dicembre 1968 - i sindacati hanno raggiunto l'accordo che è alla base del provvedimento. L'accordo sindacale è costituito di tre parti, la seconda delle quali prevede una indennità complementare per questi lavoratori licenziati.

Essa, in tanto potrà essere operante ed efficace, in quanto sarà approvato il disegno di legge. Inoltre, bisogna tener presente che la efficacia di questa legge decorrerà soltanto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*: quindi tutti i giorni che trascorreranno prima della pubblicazione della legge si ripercuoteranno a danno dei lavoratori.

Circa le altre due proposte di legge, si sta ancora studiando per trovare la copertura. Nell'attesa di una soluzione del problema, e data l'urgenza di approvare il disegno di legge n. 2.000, il Governo si permette di insistere per l'immediato passaggio all'esame degli articoli del disegno di legge oggi all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole rappresentante del Governo ci ha riferito che il Governo stesso è impegnato a trovare la copertura per le altre due proposte di legge, mentre ha ribadito l'urgenza di pervenire all'approvazione del disegno di legge n. 2.000.

Quindi, se la Commissione è d'accordo, potremmo continuare nell'esame del disegno di legge n. 2.000, e procedere, appena possibile (abbiamo già richiesto il passaggio in sede legislativa), all'esame degli altri due provvedimenti.

ALINI. Se è vero che è urgente approvare il disegno di legge n. 2.000, è altrettanto vero che è molto urgente ed importante arrivare ad una soluzione per le altre due proposte di legge. Prendo atto delle dichiarazioni del Governo, però non vorrei che esse comportassero un riesame del problema, con conseguente ritardo ed aumento del malcontento fra i dipendenti delle aziende artigiane, che sono parecchie decine di migliaia. Questa è la preoccupazione che mi permetto di esprimere, e vorrei un impegno del Governo su questo punto.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei far notare all'onorevole Alini che le stesse considerazioni da me espresse per sollecitare l'approvazione del disegno di legge n. 2.000 sono state da lui manifestate per sollecitare i provvedimenti dell'altro settore. La stessa sensibilità che il Governo ha dimostrato per il disegno di legge n. 2.000, la dimostrerà anche per il settore cui si riferiscono le proposte di legge n. 699 e 1.499.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che continueremo oggi la discussione del disegno di legge n. 2.000, e che metteremo all'ordine del giorno le proposte di legge nn. 699 e 1499 quanto prima, in una successiva seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Riprendiamo quindi la discussione generale del disegno di legge n. 2.000.

CIANCA. È stato rilevato che questo disegno di legge altro non è che la stesura in forma legislativa di un accordo intervenuto fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori – come osservava il relatore nella sua introduzione all'esame del provvedimento – e l'associazione dei costruttori il 23 dicembre 1968. Questo accordo, in definitiva, ha colmato una lacuna verificatasi nella applicazione della legge n. 1.115, che escludeva dal trattamento previsto il settore dell'edilizia, rinviando la determinazione del trattamento per questi lavoratori ad un accordo fra le parti.

Dobbiamo rilevare che, dalla conclusione dell'accordo – avvenuta l'anno scorso – ad oggi, è trascorso troppo tempo, e, dunque, troppo a lungo i lavoratori dell'edilizia sono stati esclusi dai beneficî che avrebbero dovuto godere in base alla legge n. 1.115.

Quanto alla stesura del disegno di legge, dobbiamo rilevare che esso in alcuni punti travisa la sostanza dell'accordo sindacale di cui dovrebbe essere la codificazione. Per questo noi abbiamo presentato emendamenti agli articoli 2 e 4.

Un nostro emendamento mira a sostituire, al secondo comma dell'articolo 2, la parola « inferiore » con l'altra « superiore », in quanto costituisce già una limitazione stabilire per la prima classe di contribuzione il limite della seconda classe.

Inoltre, sempre all'articolo 2, proponiamo un altro emendamento per quanto riguarda la durata del beneficio. Nell'accordo – e quindi anche in questo disegno di legge – l'indennità integrativa risulta dovuta soltanto per i primi 45 giorni di disoccupazione. Anche in relazione al fatto che questa legge dovrebbe ricalcare la disciplina generale sulla disoccupazione, ci sembra che il limite di 45 giorni non copra la maggioranza dei casi di disoccupazione che si verificano nel settore, e particolarmente quella dovuta a cessazione di lavoro o a ragioni stagionali. Si potrà obiettare che la cessazione del lavoro per eventi stagionali potrebbe essere coperta dalla cassa integrazione guadagni. In realtà, si sa che, quando si verifica l'evento stagionale, le aziende

non sospendono il lavoratore, ma licenziano i dipendenti. Quindi, essi restano disoccupati, particolarmente al nord, per uno-due mesi. Perciò, portare a 60 giorni l'indennità integrativa significherebbe coprire, sia pure in parte, la perdita dei lavoratori a causa degli eventi stagionali.

All'articolo 4 proponiamo una semplice aggiunta, che potrebbe anche apparire superflua, ma sulla quale, invece, insistiamo, per maggiore chiarezza. Al primo comma, lettera *a*), dove è disposto che il versamento è a carico di imprese edili ed affini, proponiamo di aggiungere: « anche artigiane ». Anche se questa precisazione risulta già contenuta nell'articolo 1, non sarà male ripeterla, per eliminare l'insorgenza di cavilli interpretativi.

Inoltre, sempre all'articolo 4, proponiamo un altro emendamento, tendente a sopprimere l'inciso: « entro la cifra massima di un miliardo di lire annue », relativo al finanziamento dell'indennità integrativa speciale mediante prelievo dai contributi di cui alla legge n. 1.115 del 1968. Non si vede perché proprio per i lavoratori dell'edilizia debba sussistere questo limite. La legge n. 1.115 stabilisce un fondo di 20 miliardi per la copertura delle esigenze della legge stessa. Ora, può darsi che per i lavoratori dell'edilizia occorra una cifra inferiore al miliardo stabilito come massimo: ma, se per caso occorresse qualche centinaio di milioni in più, cosa succederebbe? Non verrebbe applicata la legge? Se poi consideriamo il numero dei lavoratori dell'edilizia, vediamo che essi costituiscono la quarta parte dei lavoratori del settore industriale. Quindi, se per tutti i settori si stanziano 20 miliardi, non si capisce perché, per quello dell'edilizia, che comprende la quarta parte del totale dei lavoratori, si debba stanziare un solo miliardo. Noi non stabiliamo delle cifre, ma fissiamo questo riferimento numerico affinché contribuisca alla precisazione definitiva dell'entità del fondo prelevabile.

Infine, per effetto dell'estensione dell'obblico del contributo alle imprese artigiane e alle imprese cooperative, si è avuto, nelle commissioni istituite per l'esame delle questioni derivanti dall'applicazione di questa legge, un aumento del numero dei rappresentanti dei datori di lavoro; e in conseguenza pensiamo di aumentare anche il numero dei rappresentanti dei lavoratori. Altrimenti, senza apportare nessuna modifica, per non compromettere la parte che rimane affidata alla discrezionalità del ministro del lavoro, bisognerebbe conservare la commissione prevista dalla legge 3 febbraio 1963, n. 77, con il compito di dirimere tutte le controversie che dovessero sorgere nell'applicazione della presente legge.

POLOTTI. Nell'associarmi alle considerazioni del collega Cianca e rilevando come, in realtà, questo disegno di legge sia un complemento della legge n. 1.115, vorrei ricordare come alla legge 3 febbraio 1963, n. 77, vengano date diverse interpretazioni, particolarmente con riferimento al settore dei cavatori.

Vorrei sapere dal Governo se il disegno di legge al nostro esame, parlando di imprese edili ed affini, includa anche i minatori ed i cavatori; particolarmente, i minatori a cielo aperto ed i cavatori, che sono in realtà molto legati al settore edilizio.

Concordo con l'onorevole Cianca per quanto riguarda la inclusione specifica della dicitura « anche artigiane » all'articolo 4 e per l'abolizione del limite di 1 miliardo per il prelievo dei contributi di cui all'articolo 13 della legge n. 1.115.

Per quanto riguarda l'articolo 5, vorrei far presente che, come per la legge n. 1.115 abbiamo demandato l'applicazione alle commissioni previste dalla cassa integrazione guadagni, così ritengo che non sia giusto creare altre commissioni, altri organismi, o modificare organismi che già funzionano. Proporrei quindi che, anche per le questioni derivanti dall'applicazione di questo provvedimento, sia prevista la competenza della commissione già istituita dalla legge 3 febbraio 1963, n. 77.

Un altro punto sul quale volevo richiamare l'attenzione del Governo è il problema delle commissioni in generale. Noi abbiamo due tipi di commissioni: uno per il quale è prevista una scadenza biennale; l'altro i cui membri, invece, sono nominati a vita. Ritengo che sia opportuno introdurre il principio della scadenza, dopo tre, quattro, o cinque anni, per tutte le commissioni, anche per evitare la conseguenza che certe nomine *ad personam* non possano mai dar luogo a sostituzioni.

BORRA. Credo che, a parte il fatto che si tratta di recepire un accordo sindacale, il disegno di legge sia positivo perché affronta un problema veramente sentito. E credo anche che un maggior periodo di integrazione sia veramente utile, perché, effettivamente, 45 giorni non sono sufficienti a coprire la disoccupazione stagionale. D'altra parte, anche portando a 60 giorni l'integrazione, resterebbe comunque fermo il principio sancito dall'ultimo comma dello stesso articolo 2, secondo cui il lavoratore cessa dal diritto all'indennità

integrativa quando nel periodo di un anno immediatamente precedente risultino corrisposte complessivamente 90 giornate di tale indennità.

Infine, per quanto riguarda l'articolo 3, vorrei sapere a chi spetta la dichiarazione di sussistenza della crisi edilizia: alla commissione centrale, o esiste anche la possibilità di far sentire il proprio parere localmente? Secondo me, per la dichiarazione di sussistenza di crisi economica locale, dovrebbero essere sentite anche le commissioni provinciali della cassa integrazione guadagni.

ALINI. Vorrei presentare una richiesta di chiarimenti analoga a quella testé avanzata dal collega Borra. Effettivamente, parlando con alcuni rappresentanti delle categorie interessate, mi si faceva rilevare che, quando all'articolo 3 si parla di una crisi settoriale edilizia, si pone l'interrogativo: chi stabilisce l'esistenza di questa crisi settoriale? Lo accertamento è affidato alla valutazione di organi nominati dal Ministero del lavoro, oppure vi è la possibilità che possano esprimere le loro valutazioni anche le organizzazioni sindacali? Desidererei che su questo punto vi fosse un chiarimento da parte del rappresentante del Governo.

Un altro aspetto sul quale desidererei avere un chiarimento, per calmare le apprensioni dei lavoratori e delle rappresentanze sindacali, è quello che si riferisce all'articolo 5, in ordine alla corresponsione delle prestazioni ed alla riscossione dei contributi ai quali provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Ora, la preoccupazione di tutti è volta ad ottenere che le procedure siano alleggerite al massimo, in modo che i lavoratori non abbiano a trarne motivo di malcontento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Pisicchio.

PISICCHIO, *Relatore*. Vorrei subito rispondere alle osservazioni del collega Borra. Il disegno di legge ha due aspetti: in primo luogo, in relazione alla legge n. 1.115, dispone, anche nel settore dell'edilizia, l'istituzione dell'indennità integrativa. In secondo luogo, istituisce l'indennità integrativa speciale (straordinaria) in caso di crisi del settore.

L'accordo sindacale ha sancito che l'onere dell'indennità integrativa giornaliera per licenziamento derivante da cessazione di attività aziendale, riduzione di personale o ultimazione di cantiere, è a carico dei datori di lavoro (uno per cento della paga); invece, per l'indennità integrativa speciale dovuta a seguito della dichiarazione di sussistenza di crisi nel settore, l'onere è a carico dello Stato, in base alla legge n. 1.115, che prevede il prelevamento di una somma sui 20 miliardi stanziati, e il limite di 45 giorni di pagamento dell'indennità. Questo risulta da un regolare accordo sindacale.

Sempre in relazione al fatto che il disegno di legge deriva da un regolare accordo sindacale, debbo fare delle riserve anche per quanto riguarda l'emendamento Cianca inteso a sostituire, all'articolo 2, la parola « superiore » a quella « inferiore »; mentre sono perfettamente d'accordo con l'emendamento Cianca diretto ad aggiungere, all'articolo 4, le parole « anche artigiane ». Esso, infatti, costituisce un'ulteriore, utile precisazione.

Ritengo, altresì, che si possa accettare lo emendamento Cianca all'articolo 4 inteso alla abolizione della limitazione della cifra massima di un miliardo da prelevare sui fondi di cui alla legge n. 1.115.

Per quanto riguarda l'articolo 5, in merito ai rappresentanti dei lavoratori, penso che potrebbe rimanere l'attuale formulazione.

L'onorevole Polotti ha chiesto al Governo se nella categoria degli edili si debba ritenere inclusa anche la categoria dei cavatori e dei minatori a cielo aperto. Debbo rilevare che per gli estrattivi (compresi i cavatori) è stato stipulato tempo fa un contratto dove sono definiti questi problemi.

Quanto alla determinazione dell'esistenza della crisi nel settore, è stato chiesto se sia di competenza della commissione centrale, o se per lo meno la commissione centrale debba ascoltare il parere della commissione provinciale. Questo la legge non lo dice, e sentiremo in proposito il Governo: per parte mia, ritengo debba essere tenuto conto anche del parere della commissione provinciale.

Non mi pare vi siano altri emendamenti. Il disegno di legge, così com'è stato predisposto, ha trovato il consenso da parte di tutti, salvo qualche modificazione; penso che perciò potremmo senz'altro approvarlo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vetrone, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Dopo la replica del relatore, sulla quale in larga misura il

Governo concorda, non mi resta che ribadire – dando ufficiale conferma – quanto egli ha affermato in risposta alle varie domande poste dagli onorevoli colleghi della Commissione.

Nessuna difficoltà ad aggiungere, all'articolo 4, « anche artigiane ». Sono anche d'accordo col relatore sulla non opportunità di aumentare a 60 i 45 giorni di disoccupazione indennizzata, che sono stati concordati in sede sindacale.

Per quanto riguarda il limite di un miliardo posto al prelievo dai 20 miliardi del fondo della legge n. 1.115, si può anche discutere se questo miliardo sia sufficiente o no, ma la cifra stabilita corrisponde ad un calcolo complesso, e quindi il Governo insiste sulla fissazione del miliardo come limite.

In merito alla dichiarazione della sussistenza di crisi, debbo dire che ci si rifà all'articolo 3 della legge n. 1.115 che stabilisce che, con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, da pubblicarsi sulla *Gazzetta ufficiale*, di concerto con altri ministri e sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative, è dichiarata la sussistenza della crisi. Quindi, a me pare che esista una garanzia più che sufficiente per la valutazione di una dichiarazione di crisi.

Circa la composizione delle commissioni, debbo dire che il testo dell'accordo sindacale prevedeva una commissione paritetica. Invece, la commissione prevista dal disegno di legge dà la maggioranza ai lavoratori: quattro invece di tre. Sono d'accordo, onorevole Polotti, che includendo gli artigiani è evidente che queste imprese possano anche essere rappresentate anche negli organismi già funzionanti ai sensi delal legge n. 77 del 1963.

Non sono, viceversa, in grado – penso che sia una questione di ordine squisitamente tecnico – di dare subito un parere sull'emendamento Cianca all'articolo 2, inteso a sostituire la parola « inferiore » con l'altra « superiore ». Comunque, negli accordi sindacali ci si riferisce al limite inferiore. Ecco perché proporrei di mantenere la formulazione del testo originario che corrisponde perfettamente all'accordo sindacale. Debbo tuttavia ribadire che si tratta di una questione di ordine tecnico, sulla quale mi riservo di consultare, immediatamente, gli uffici competenti.

Per quanto riguarda l'osservazione dell'onorevole Polotti in merito ai cavatori a cielo aperto, debbo ritenere che nel provvedimento siano considerati anche questi lavoratori.

PRESIDENTE. Ritengo opportuna una breve sospensione della seduta, prima di passare all'esame degli articoli, per dar modo agli onorevoli colleghi di consultarsi sui problemi ancora in sospeso e rendere così più spedito il nostro lavoro.

(*La seduta, sospesa alle 11, è ripresa alle 11,20*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1, che, non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione:

ART. 1.

Ai lavoratori impiegati e operai, licenziati dopo l'entrata in vigore della presente legge da imprese edili ed affini, anche artigiane, per cessazione dell'attività aziendale o per ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative o per riduzione di personale, è corrisposta una indennità integrativa giornaliera nella misura e con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Hanno diritto all'indennità integrativa i lavoratori di cui al comma precedente per i quali, nel biennio antecedente l'inizio del periodo di disoccupazione, siano stati versati all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria almeno 12 contributi mensili o 52 settimanali per lavoro prestato in settori di attività non agricola e che abbiano diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione secondo le norme di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

L'indennità integrativa giornaliera è pari alla differenza tra un terzo della retribuzione media del lavoratore, calcolata in base alle norme del comma successivo, e l'indennità giornaliera di disoccupazione.

La retribuzione media è ottenuta dividendo per 180 la somma delle retribuzioni desunte dai limiti inferiori delle classi di contribuzione cui corrispondono gli ultimi 6 o 26 contributi base, rispettivamente mensili o settimanali, versati per lo stesso lavoratore, anche non consecutivamente, nel biennio di cui all'articolo 1. Per la prima classe di contribuzione si considera il limite inferiore della seconda classe.

L'indennità integrativa è dovuta, salvo quanto previsto dal comma successivo, per i

primi 45 giorni di disoccupazione indennizzata, compresi i festivi.

Il lavoratore cessa dal diritto all'indennità integrativa quando nel periodo di un anno immediatamente precedente risultano corrisposte complessivamente 90 giornate della indennità medesima.

Gli onorevoli Cianca, Alini, Tognoni, Sulotto, Gramegna, Sacchi e Rossinovich hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire la parola « inferiore » *con l'altra* « superiore ».

PISICCHIO, *Relatore*. Devo chiarire, che, per quanto concerne i limiti di contribuzione, il disegno di legge in esame considera il limite inferiore della seconda classe, che, in pratica, è superiore a quello della prima classe. Pertanto, esso è più favorevole ai lavoratori.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. A mio avviso, si tratta di una questione di ordine tecnico, che non deve trarre in inganno. Concordo con quanto ha chiarito il relatore, per cui il riferimento alla seconda classe, di cui tratta il secondo comma dell'articolo 2 in esame, è vantaggioso per i lavoratori.

CIANCA. Anche a nome degli altri proponenti, dopo le precisazioni del Governo e del relatore, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cianca, Alini, Sulotto, Tognoni, Gramegna, Sacchi e Rossinovich, hanno presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, sostituire la parola « 45 » *con l'altra* « 60 ».

PISICCHIO, *Relatore*. Come ho già riferito in precedenza, l'accordo sindacale aveva fissato in 45 giorni il periodo in cui si è ammessi ad usufruire della indennità di disoccupazione. Di conseguenza, era stato calcolato il relativo onere nella misura dell'uno per cento. Quindi, se si accogliesse l'emendamento migliorativo, tendente ad aumentare i giorni di disoccupazione indennizzata, l'onere suddetto salirebbe. In sostanza, si dovrebbe riprendere il discorso anche in sede sindacale. Pertanto, al momento attuale, sono contrario a questo emendamento.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario all'emendamento in questione, per le stesse ragioni espresse dal relatore.

BORRA. La tesi del relatore è convincente fino ad un certo punto.

Infatti, il terzo comma dell'articolo 2 in esame parla dei primi 45 giorni di disoccupazione indennizzata, mentre il successivo quarto comma precisa che si possono corrispondere al massimo 90 giornate dell'indennità nel periodo di un anno. Quindi, a mio avviso, il calcolo delle organizzazioni sindacali per l'onere derivante è stato fatto sul massimo delle 90 giornate, anziché sul minimo delle prime 45 giornate di disoccupazione.

In realtà, i lavoratori edili, specialmente quelli del nord d'Italia, hanno necessità delle 60 giornate di indennità integrativa, le quali si riferiscono in particolare, ai due mesi invernali.

Pertanto, fermo restando il limite dell'utilizzazione complessiva delle 90 giornate, si modificherebbe solo la distribuzione della indennità in questione, prevedendo, con l'accoglimento dell'emendamento suddetto, l'indennità integrativa per i primi 60 giorni di disoccupazione.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare che, ove l'emendamento implicasse un maggiore onere finanziario, secondo il regolamento, si renderebbe necessario sentire il parere della Commissione bilancio.

CIANCA. Il collega Borra sostiene, giustamente, che l'onere complessivo non viene alterato dall'emendamento da me proposto, non essendo modificato il limite massimo di 90 giorni.

Noi proponiamo, infatti, di corrispondere l'indennità integrativa di disoccupazione per i primi 60 giorni, anziché per i primi 45.

Non è possibile che, in tal modo, aumenti l'onere già previsto dai sindacati. Sfido chiunque a fare dei calcoli in materia e a dimostrare tale aumento.

Tutti sappiamo come venga erogata l'indennità di disoccupazione ai lavoratori edili. In questi ultimi tempi, dal fondo indennità di disoccupazione, che è attivo, sono state prelevate delle somme, per destinarle ad altri scopi, ad esempio, per la qualificazione professionale dei lavoratori.

In effetti, quindi, il nostro emendamento corrisponde alle vere esigenze del settore edile, che conosce, particolarmente nel periodo invernale, la disoccupazione cosiddetta « frizionale », a causa dei numerosi cantieri chiusi. E mentre per altri settori i lavoratori possono ricorrere alla rispettiva cassa integrazione,

ciò non è possibile per i lavoratori edili, essendo la loro attività sospesa per il maltempo, e non per una crisi del settore dell'edilizia. Inoltre, molte imprese, salvo talune eccezioni, preferiscono mantenere i propri dipendenti anche nel periodo invernale, anziché provvedere al loro licenziamento.

Pertanto, elevando da 45 a 60 giorni il termine minimo del beneficio in questione, si va incontro alle esigenze dei lavoratori edili, senza per altro recare uno squilibrio all'economia generale del provvedimento in esame.

Il maggior beneficio va a favore delle zone del nord d'Italia, poiché nelle regioni centrali e meridionali le imprese edili sono di più modeste dimensioni e la disoccupazione stagionale si verifica con maggior frequenza. Infatti, le piccole e medie imprese edili, finito un cantiere, licenziano i propri dipendenti, e, prima che essi trovino un altro cantiere, passano due o tre settimane. Invece, nel nord, nelle imprese di maggior entità, la disoccupazione è più complessa ed è determinata in gran parte da eventi atmosferici.

Concludendo, si tratta, in sostanza, di una compensazione all'interno dello stesso settore edile, poiché alcuni lavoratori usufruiranno dei primi 60 giorni di disoccupazione indennizzata, mentre molti altri usufruiranno di meno giornate. Complessivamente, nessuno di essi potrà superare le 90 giornate annue indennizzate.

Per tali motivi, il mio emendamento non cagiona un onere finanziario maggiore di quello previsto e quindi il provvedimento in esame non deve essere inviato alla Commissione bilancio per un nuovo parere.

PAZZAGLIA. Vorrei svolgere due considerazioni in ordine all'emendamento in esame: la prima riguarda la questione se la modifica del numero delle giornate provochi una modifica dell'onere finanziario; la seconda, se in quest'ultimo caso sia necessario richiedere il parere alla Commissione bilancio.

Orbene, in base al successivo articolo 4, lettera *a*), non sono previsti oneri a carico dello Stato. Inoltre, si prevede esplicitamente che, qualora risulti necessaria una modificazione del contributo - già previsto nella misura dell'uno per cento dei salari, - essa è variata con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

Per tali motivi, non è accettabile una pregiudiziale, in ordine al ricorso alla Commissione bilancio, per eventuali variazioni di spesa, già previste nello stesso disegno di legge in esame.

Non sono d'accordo, però, con coloro che sostengono che l'emendamento in esame non comporti variazioni di spesa poiché mi sembra irreale che la cifra complessiva per l'indennità integrativa data per 60 giorni, anziché per 45, risulti, alla fine, sempre la stessa, pur rimanendo fermo il limite massimo dei 90 giorni.

Del resto, è da ritenere che il calcolo, effettuato in sede di accordo sindacale, non abbia tenuto conto di una media delle giornate, che, verosimilmente, si avvicina ai 60 giorni, essendo il limite inferiore di 45 giorni.

Comunque, l'indennità integrativa in questione è prevista non per i casi di crisi del settore edile, ma per i casi di ricorrente disoccupazione, dovuta a fattori stagionali, per cui credo che un periodo sostanziale di sosta dell'attività edilizia possa meritare di essere preso in considerazione.

PISICCHIO, *Relatore*. L'accordo sindacale, che tutti abbiamo sott'occhio, credo abbia tenuto conto dei sussidi ordinari entro il limite dei 45 giorni. Questo è il parametro considerato nelle trattative in questione, le quali prevedono, ripeto, un contributo complessivo nella misura dell'uno per cento delle retribuzioni dei lavoratori interessati.

Pertanto, concordo con quanto affermato dal collega Pazzaglia, nel sostenere che gli oneri complessivi aumentano, in dipendenza dell'emendamento presentato.

Infatti, occorre distinguere la integrazione ordinaria, che è a carico del datore di lavoro, da quella straordinaria, che è a carico della legge n. 1115.

L'onere per la disoccupazione cosiddetta « frizionale » rimane a carico dei datori di lavoro, nella misura prevista dai sindacati dell'uno per cento suddetto.

Per tali motivi, pur riconoscendo che lo emendamento in questione sarebbe più adeguato al fenomeno della disoccupazione frizionale, sono favorevole al rispetto degli accordi sindacali.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo ribadisce la sua posizione, già espressa poc'anzi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cianca, inteso a sostituire, al terzo comma, la parola « 45 » con « 60 ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2, così modificato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3 che, non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione.

ART. 3.

Fino al 31 dicembre 1973, quando, nelle forme previste dall'articolo 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, sia dichiarata la sussistenza di una crisi economica settoriale o locale dell'edilizia, ai lavoratori disoccupati per effetto dei licenziamenti indicati all'articolo 1 della presente legge, verificatisi in dipendenza della crisi medesima, viene corrisposta un'indennità integrativa speciale che, aggiunta all'indennità ordinaria di disoccupazione sia pari al 60 per cento della retribuzione media giornaliera calcolata secondo le disposizioni di cui all'articolo precedente.

L'indennità integrativa speciale è dovuta, ove ricorrano le condizioni di cui al secondo comma del precedente articolo 1, per tutti i giorni per i quali è corrisposta l'indennità ordinaria di disoccupazione e sostituisce l'indennità di cui all'articolo 2.

Dal periodo massimo di 180 giorni di cui al secondo comma dell'articolo 20 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 31 della legge 29 aprile 1949, n. 264, vanno detratte, agli effetti della corresponsione dell'indennità integrativa speciale, sette giornate per ciascuna delle settimane durante le quali il lavoratore è stato sospeso da parte dello stesso datore di lavoro che ha proceduto al licenziamento, con diritto al trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 2 della legge 5 novembre 19568, n. 1115.

Non si applica la detrazione di cui al comma precedente quando tra la fine del periodo di sospensione e la data del licenziamento il lavoratore abbia prestato la sua opera per almeno quattro settimane consecutive, con un orario medio di almeno 30 ore settimanali.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

Alla copertura degli oneri per la corresponsione delle prestazioni di cui agli articoli precedenti si fa fronte:

a) per l'indennità integrativa di cui all'articolo 2, mediante versamento, a carico delle imprese edili e affini, di un contributo speciale nella misura dell'1 per cento delle retribuzioni dei dipendenti impiegati e operai, sottoposte al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, a cominciare dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Al fine di mantenere l'equilibrio finanziario della gestione, la misura del predetto contributo è variata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative, da emanarsi, entro il mese di settembre, in rapporto alle risultanze finali della gestione dell'anno precedente.

La variazione del contributo ha effetto dal primo periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre dell'anno in cui è stata attuata la variazione;

b) per l'indennità integrativa di cui all'articolo 3:

mediante prelievo del 10 per cento dei contributi speciali di cui alla precedente lettera *a*);

mediante prelievo, in caso di necessità, dai contributi di cui all'articolo 13 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, il cui ammontare, entro la cifra massima di un miliardo di lire annue, sarà determinato con il decreto interministeriale previsto dallo stesso articolo;

mediante prelievo, in caso di ulteriore necessità, dalle eventuali disponibilità dei fondi di cui alla lettera *b*) del presente articolo, da disporsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

Gli onorevoli Cianca, Alini, Tognoni, Gramegna, Sulotto e Sacchi e, rispettivamente, l'onorevole Polotti hanno presentato un emendamento del seguente identico tenore:

Aggiungere, alla lettera a), *dopo la parola* « affini », *le altre* « anche artigiane ».

PISICCHIO, *Relatore*. Accetto questo emendamento.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è favorevole a tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cianca-Polotti.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Cianca, Alini, Sulotto, Gramegna, Tognoni, Sacchi, Rossinovich e, rispettivamente, l'onorevole Polotti, hanno presentato un emendamento del seguente identico tenore:

Sopprimere, al secondo comma, le parole: « entro la cifra massima di un miliardo di lire annue ».

PISICCHIO, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento, poiché, com'è detto nello stesso articolo in esame, per ogni variazione finanziaria interviene il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Riterrei che, su questo punto, sarebbe opportuno ascoltare il ministro del tesoro.

CIANCA. Non sono d'accordo con il rappresentante del Governo sulla necessità di ascoltare il ministro del tesoro sull'emendamento in esame.

Infatti, non stabiliamo un aumento dell'onere finanziario: non viene modificata la legge n. 1115, e rimane inalterato l'onere complessivo di 20 miliardi di lire, ma, invece, si stabilisce una diversa ripartizione interna.

Oltre otto milioni di unità sono occupate nell'industria, di cui quasi due milioni, e precisamente 1.987.000 sono occupate nel settore dell'edilizia. Quindi, se si dovesse effettuare una ripartizione percentuale, essendo gli addetti edili la quarta parte di tutti gli addetti nell'industria, si dovrebbe destinare loro la quarta parte dei 20 miliardi, cioè, cinque miliardi.

Comunque, l'emendamento non opera ripartizioni, ma – ripeto – lascia indeterminato l'ammontare del contributo, che verrà precisato di volta in volta tramite appositi decreti ministeriali. Del resto, nessuna ripartizione interna è stata fatta per le altre categorie industriali.

Inoltre, la categoria degli edili è quella che attinge di meno al fondo in questione, sia ai sensi della citata legge n. 1115, sia in base ad altri provvedimenti.

Del resto, il gettito dei contributi pagati dalle imprese del settore è indubbiamente maggiore di un miliardo.

Pertanto, non comprendo la dichiarazione del rappresentante del Governo in merito al suddetto punto.

POLOTTI. Faccio presente che l'articolo 13 della legge n. 1115 stabilisce che il massimo contributo a carico dello Stato è di lire venti miliardi. Esso precisa, altresì, che con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro, sarà determinato annualmente l'ammontare del contributo da destinare a ciascuna delle due gestioni, nei limiti dell'importo indicato dallo stesso articolo.

Ora, il secondo comma dell'articolo 4 del provvedimento in esame stabilisce che, in caso di necessità, il prelievo dai contributi di cui alla citata legge n. 1115, nei limiti massimi di un miliardo di lire annue, sarà determinato con il decreto interministeriale previsto dalla stessa legge. Ma poiché tale decreto interministeriale prevede la distribuzione dei venti miliardi di lire fra le varie gestioni interessate, in accordo fra i ministeri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale, mi sembra che la obiezione del sottosegretario Vetrone, relativa all'opportunità di sentire il parere del ministero del tesoro, non sia fondata.

Concludendo, ripeto che, con l'emendamento in questione, noi non determiniamo un maggior onere, ma stabiliamo che i due ministri citati hanno discrezionalità nella utilizzazione del contributo.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono rimasto sorpreso quando l'onorevole Cianca ha espresso una propria valutazione sul contributo dei 20 miliardi, facendo intendere che cinque miliardi dovrebbero essere destinati al settore dell'edilizia.

Tuttavia, la discussione su tale punto è stata molto utile, poiché si è parlato di una ripartizione interna, e si è sottolineato un dato estremamente importante: cioè, il ricorso al fondo dei 20 miliardi suddetti avviene soltanto in caso di necessità, come, del resto, è ben precisato nel penultimo comma dell'articolo 4 in esame.

Dopo i chiarimenti ascoltati, ed avendo rilevato che il fondo dei 20 miliardi non subisce modificazioni, pur con la eliminazione della precisazione della cifra massima di un miliardo di lire annue, come stabiliva il testo originario del disegno di legge, il Governo si rimette alla Commissione in merito all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento delle parole « entro una cifra massima di un miliardo », a fronte del quale è

stato proposto l'emendamento soppressivo Cianca-Polotti.

(*È respinto*).

Pertanto il suddetto inciso si intende soppresso.

L'articolo 4 rimane, pertanto, così modificato:

ART. 4.

Alla copertura degli oneri per la corresponsione delle prestazioni di cui agli articoli precedenti si fa fronte:

a) per l'indennità integrativa di cui all'articolo 2, mediante versamento, a carico delle imprese edili e affini anche artigiane, di un contributo speciale nella misura dell'1 per cento delle retribuzioni dei dipendenti impiegati e operai, sottoposte al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, a cominciare dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Al fine di mantenere l'equilibrio finanziario della gestione, la misura del predetto contributo è variata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative, da emanarsi, entro il mese di settembre, in rapporto alle risultanze finali della gestione dell'anno precedente.

La variazione del contributo ha effetto dal primo periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre dell'anno in cui è stata attuata la variazione;

b) per l'indennità integrativa di cui allo articolo 3:

mediante prelievo del 10 per cento dei contributi speciali in cui alla precedente lettera *a*);

mediante prelievo, in caso di necessità, dai contributi di cui all'articolo 13 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, il cui ammontare sarà determinato con il decreto interministeriale previsto dallo stesso articolo;

mediante prelievo, in caso di ulteriore necessità, dalle eventuali disponibilità dei fondi di cui alla lettera *a*) del presente articolo, da disporsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

Alla corresponsione delle prestazioni e alla riscossione dei contributi di cui ai precedenti articoli provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni relative all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria e secondo apposite disposizioni da emanarsi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

In seno alla gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria sono istituite contabilità separate per le indennità di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.

Per l'esame delle questioni derivanti dall'applicazione della presente legge, le rappresentanze sindacali previste dall'articolo 24 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sono sostituite dalle seguenti:

1) quattro rappresentanti dei lavoratori dell'edilizia di cui tre facenti parte della commissione centrale prevista dagli articoli 3 e 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, e uno nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali della categoria più rappresentativa a carattere nazionale;

2) tre rappresentanti dei datori di lavoro dell'edilizia facenti parte della commissione centrale di cui al precedente numero 1.

L'onorevole Polotti ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« L'esame delle questioni derivanti dalla applicazione della presente legge viene demandato alla commissione prevista dagli articoli 4 e 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77 ».

PISICCHIO, *Relatore*. Non ho alcuna difficoltà ad accettare questo emendamento, dato che la commissione esistente ha dato prova di portare avanti il lavoro con una certa celerità.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Polotti.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. L'onorevole Borra ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

« Per la dichiarazione di sussistenza di crisi economica locale dell'edilizia, saranno sentite le commissioni provinciali della Cassa integrazione ».

PISICCHIO, *Relatore*, Sono favorevole all'emendamento Borra.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è favorevole all'emendamento Borra.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Borra.

(*È approvato*).

L'articolo 5 rimane, pertanto, così modificato:

ART. 5.

Alla corresponsione delle prestazioni e alla riscossione dei contributi di cui ai precedenti articoli provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni relative all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria e secondo apposite disposizioni da emanarsi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

In seno alla gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria sono istituite contabilità separate per le indennità di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.

L'esame delle questioni derivanti dalla applicazione della presente legge viene demandato alla commissione prevista dagli articoli 4 e 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77.

Per la dichiarazione di sussistenza di crisi economica locale dell'edilizia, saranno sentite le commissioni provinciali della Cassa integrazione.

(*È approvato*).

Do lettura dei rimanenti articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 6.

Alle violazioni delle disposizioni della presente legge, in materia di contributi, si applicano le sanzioni previste per la violazione delle norme in materia di contributi riguardanti l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni.

Chiunque fa dichiarazioni false o compie atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sé o ad altri le prestazioni previste dalla presente legge è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la multa da lire 20.000 a lire 200.000.

Se il reato è commesso dal datore di lavoro la multa è dovuta per ciascun lavoratore cui il reato stesso si riferisce, fino al massimo complessivo di lire 10 milioni.

I proventi delle pene pecuniarie relative all'applicazione della presente legge sono devoluti alla gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria e versati nelle contabilità di cui al precedente articolo 5, rispettivamente interessate.

Lopongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

ART. 7.

Le disposizioni dei commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, sono applicabili anche ai lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1 della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Prestazioni integrative di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini » (2000):

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14
Voti favorevoli 25
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alini, Allocca, Anselmi Tina, Azimonti, Biaggi, Boffardi Ines, Borra, Bressani, Caponi, Cianca, Dall'Armellina, di Marino, Gitti, Gramegna, Mancini Vincenzo, Monti, Pazzaglia, Piccinelli, Pisicchio, Polotti, Rossinovich, Sacchi, Sgarbi Bompani Luciana, Sulotto, Tognoni, Vecchiarelli.

È in congedo:

Nucci.

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO